

N. Senteurzo

2/10



TRIBUNALE DI PISA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE**

RG 3785/06
cau 17
Ref. 3

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati:

PIRAGINE	Dott. Franco	Presidente
BUFARDECI	Dott. Guido	Giudice Rel.
GUALANO	Dott. Tommaso	Giudice

20-10-09
- 5 GEN. 2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3785/06 R.G. Cont.

IL CASO.it

promossa da

[redacted], residente in Pisa, ivi elettivamente domiciliata in via Oberdan 41, presso lo studio dell'avv. Giovanni Longo, che la rappresenta e difende per delega posta a margine dell'atto di citazione

- attrice -

contro

CASSA DI RISPARMIO DI [redacted] spa, in persona del legale rappresentante, corrente in [redacted], elettivamente domiciliata in Pisa, piazza [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che la

offerto:
nulla annul
let life
cambio di
pensione
francese

rappresenta e difende per delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

- convenuta -

OGGETTO: "nullità/annullabilità contratto di intermediazione finanziaria"

Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 20.10.2009 sulle infrascritte conclusioni delle parti.

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria domanda, in via principale accertare e dichiarare per tutte le causali esposte in narrativa, la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità del contratto di compravendita delle obbligazioni per cui è causa intercorso fra la odierna attrice e la Cassa di Risparmio [redacted] spa, in data 17 novembre 1998, per L. [redacted] (oggi Euro [redacted]), per violazione del combinato disposto degli artt. 1418 e 1343 CC, degli artt. 21 D. Lgs. n. 58/98, 26, 27, 28, 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 (da considerarsi tutte come norme imperative ex art. 1418 CC), nonché dell'art. 1439 CC dell'incarico ad acquistare obbligazioni "Fin Part C.W. 6,450% 98/05", per [redacted] delle vecchie lire (oggi Euro [redacted]) o la somma che verrà provata all'esito del presente giudizio, conferito dalla signora [redacted] alla Cassa di Risparmio di [redacted] spa, filiale di Pisa-Ag. 1, e per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio di [redacted] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla sig.ra [redacted] la somma di lire [redacted] (oggi Euro [redacted]), o quella che verrà provata all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al

Richieste n° 4 copie
Wassella
facciate n° 10
il 14 GEN. 2010
dall'Avv. Lupo
Applicato n. 1 per
Boli € 2.00
Rilascia il 19-1-10

6



saldo, ed oltre al maggior danno ex art. 1224 CC pari al rendimento dei titoli immessi sul mercato alla data dell'investimento;

In subordine, dichiarare annullato il ridetto contratto datato 17 novembre 1998, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 CC, e per l'effetto condannare la Cassa di Risparmio di [redacted] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla sig.ra [redacted] la somma di lire [redacted] (oggi Euro [redacted]), o quella che verrà provata all'esito del presente giudizio,

oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo, ed oltre al maggior danno ex art. 1224 CC pari al rendimento dei titoli immessi sul mercato alla data dell'investimento;

IL CASO.it

In ulteriore subordine accertare e dichiarare la violazione – da parte della Cassa di Risparmio di [redacted] spa – delle norme di diligenza professionale ex artt. 1453 e 1176, comma 2, CC e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della banca, condannandola a rimborsare tutti i danni patiti e patendi, oltre alle somme sopra indicate, in favore della propria cliente nella misura indicata di Euro 10.000 (ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di equità), a titolo di danno non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 CC, oltre agli interessi maturati dal di del dovuto al saldo e danno da svalutazione monetaria, dal diritto al soddisfo;

In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare che la CR [redacted] spa ha tenuto, per le motivazioni di cui in atto di citazione e delle successive memorie, ed in particolare per la omissione di informazioni doverose, una condotta violativa del dovere degli obblighi e di buona fede e dell'obbligo di diligenza specifica (art. 21 e 23, comma 6, D. Lgs. 58/1998,

comma 2 e art. 96, comma 2, lett. 3 del CONSOB 1.7.1998; artt. 1337 e 1375 CC, e per l'effetto condannarla a restituire alla sig.ra [REDACTED] la somma di lire [REDACTED] (oggi Euro [REDACTED]), o quella che verrà provata all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo, ed oltre al maggior danno ex art. 1224 CC pari al rendimento dei titoli immessi sul mercato alla data dell'investimento;

in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la CR [REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della propria cliente [REDACTED] dell'importo da lei versato per l'acquisto del 17.11.98 delle obbligazioni "Fin Part 6,450% 98/05", oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto al saldo, oltre al rimborso di ogni spesa conseguentemente addebitate per l'acquisto, gestione e custodia titoli; **IL CASO.it**

sempre col favore delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato in data 28 settembre 2006, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4) CPC (per difetto di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda), per i plurimi motivi ampiamente esposti in narrativa, con ogni consequenziale pronunzia, anche in relazione all'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata dalla Cassa di Risparmio di [REDACTED] spa nella propria memoria di replica ex art. 6 D. Lgs. 5/2003 in data 11 gennaio 2007;

2. in via principale, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande formulate dalla sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] con l'atto di citazione notificato in data 28 settembre 2006;

3. in via subordinata e riconvenzionale, per la deprecata ipotesi che siano accolte le domande formulate dall'attrice con il predetto atto di citazione, condannare la sig.ra [REDACTED] alla restituzione delle obbligazioni <Fin-Part 6,450% 98/05> in suo possesso ed alla restituzione degli interessi percepiti sulle obbligazioni medesime;

IL CASO.ii

4. in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 12,5% su diritti e onorari, CNP ed IVA come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione relativa all'asserita nullità dell'atto di citazione per carenza dell'esposizione dei fatti: essa è infondata.

Al riguardo, va rilevato che, dall'atto di citazione, risulta desumibile che, dopo un contatto tra l'attrice e dipendenti dell'odierna convenuta, cui seguì, in data 12.5.98, la sottoscrizione del documento relativo agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria dell'attrice stessa, la predetta convenuta provvide all'acquisto di titoli denominati "Fin Part 6,450% 98/05" per un valore di oltre L. [REDACTED], senza alcun ordine: la riportata esposizione dei fatti risulta sufficiente a consentire una congrua difesa, posto che la Cassa è stata in grado di redigere una complessa comparsa di risposta, così tra l'altro 1) negando la mancata presentazione di un ordine scritto, 2)

confermando l'avvenuta osservanza delle prescrizioni normative in materia di intermediazione finanziaria e 3) individuando la data dell'acquisto e l'ammontare dell'investimento, attività, quest'ultima, relativa a informazioni che dovevano esserle già note e, comunque, ottenuta senza particolare dispendio di energie, e cioè a mezzo di una semplice ricerca d'archivio informatico, il cui esito ben poteva essere prospettato fin dal momento della costituzione nel presente giudizio.

Venendo all'esame del merito della controversia, la domanda formulata in via principale dall'attrice è fondata e va, pertanto, accolta.

IL CASO.it

Trattandosi di domanda tendente a ottenere la dichiarazione dell'invalidità di un acquisto di titoli, spetta all'attrice l'onere di fornire la dimostrazione, quali elementi costitutivi del diritto a ottenere la cessazione dell'efficacia dell'acquisto stesso, in merito alla sussistenza di fatti legittimanti il richiesto esito: tale onere è stato adempiuto. Al riguardo, premesso che il contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione in data 12.5.98, corrente tra le odierne parti, contempla espressamente che gli ordini d'acquisto siano impartiti in forma scritta, riservandosi la Cassa di accettare istruzioni telefoniche, deve essere osservato che, a fronte dell'allegazione secondo cui l'odierna convenuta agì di propria iniziativa per procurare all'ignara attrice i titoli per cui è controversia, e cioè, quindi, che l'acquisto venne eseguito in assenza del necessario ordine, invece, la Cassa non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, relativo all'osservanza delle disposizioni contrattuali, limitandosi a eccepire di avere ricevuto

un ordine scritto, ma di non essere più in grado di documentarlo per l'intervenuta decorrenza del termine di conservazione: nella descritta situazione, non risultando l'esistenza della necessaria forma scritta, va dichiarata l'invalidità dell'acquisto dei titoli per cui è controversia, con conseguente condanna dell'odierna convenuta a restituire all'attrice la somma di L. [REDACTED], corrispondente a Euro [REDACTED]. Riguardo alla rivalutazione e agli interessi, deve essere tenuto presente l'insegnamento giurisprudenziale, in materia di restituzione di denaro versato in adempimento di un contratto poi dichiarato nullo, secondo cui *"La restituzione del prezzo di una vendita dichiarata nulla costituisce debito di valuta, che si adempie con la restituzione di altrettanta quantità di moneta di quella ricevuta...che...non è sensibile alla svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta"* (in tal senso, Cass. Sez. 2[^], 8.5.81, n. 3007): andranno, invece, riconosciuti gli interessi legali con decorrenza dalla data della distrazione della provvista per l'acquisto, e cioè dal 17.11.98, epoca indicata dall'odierna convenuta. L'accoglimento della domanda principale preclude la valutazione di quelle formulate in via subordinata.

IL CASO.it

La domanda formulata dall'attrice in merito al rimborso delle spese sostenute in relazione all'acquisto e alla gestione dei titoli per cui è controversia è infondata e va, pertanto, rigettata.

Al riguardo, deve essere osservato che, seppure all'attrice possa spettare il rimborso di somme corrisposte per la gestione di un rapporto instaurato sulla base di un contratto invalido, comunque, nella presente fattispecie, le risultanze in atti non consentono di

individuare il relativo importo, non avendo la ██████ provveduto neppure a quantificare la domanda, oltre a omettere di depositare qualsivoglia documentazione in merito.

La domanda formulata in via subordinata e riconvenzionale dalla convenuta è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta in misura limitata.

IL CASO.it

Al riguardo, deve essere osservato che, stante la dichiarata nullità dell'acquisto, l'obbligazione restitutoria ha a oggetto ogni compendio trasferito tra le odierne parti, e quindi anche i titoli consegnati all'attrice: va, pertanto, quest'ultima condannata a restituire all'odierna convenuta i titoli denominati "Fin Part. 4,560% 98/05" ancora in suo possesso. Non può essere, invece, attribuito alla Cassa il diritto di ottenere la restituzione delle cedole corrisposte alla ██████ nel corso del rapporto: e in effetti, le risultanze in atti non consentono di individuare il relativo importo, non avendo la Cassa provveduto neppure a quantificare la domanda, oltre a omettere di depositare qualsivoglia documentazione in merito.

Stante la soccombenza, da ritenersi piena in considerazione della marginalità della domanda di rimborso non accolta, l'odierna convenuta va condannata al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo.

La sentenza è per legge esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pisa

in composizione collegiale

definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza rigettata,

a) dichiara che l'acquisto avente a oggetto i titoli "Fin Part 6,450% 98/05" per cui è causa è stato effettuato in assenza di un valido ordine e, per l'effetto, condanna la convenuta Cassa di [REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore dell'attrice [REDACTED], della somma di Euro [REDACTED] a titolo di restituzione, con gli interessi legali dal 17.11.98;

b) rigetta la domanda formulata dall'attrice in merito al rimborso delle spese sostenute in relazione ai titoli per cui è causa, nei confronti della convenuta;

IL CASO.it

c) dichiara tenuta l'attrice alla restituzione, in favore della convenuta, dei titoli per cui è causa ancora in suo possesso;

d) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese liquidate in Euro [REDACTED] per diritti e onorari, oltre al rimborso forfettario, agli accessori di legge e a Euro [REDACTED] per spese esenti.

Sentenza esecutiva per legge.

Pisa, 20.10.2009.

IL PRESIDENTE

Dr. Franco PIRAGINE

IL GIUDICE RELATORE

dr. Guido BUBARDECI

IL CANCELLIERE CI
Cristina CANOVA